

Sentenza n. 150/2024 pubbl. il 25/01/2024

RG n. 1837/2021 -1

Repert. n. 177/2024 del 25/01/2024

Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. (...)

dott. (...)

(...) giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1837-1/2021 R.A.C.C.

TRA

(...), (...), e (...),

rappresentati e difesi dall'Avv. (...), giusta procura in atti;

-ATTORI-

E

(...), rappresentato e difeso

dall'Avv. (...), giusta procura in atti;

-CONVENUTO-

NONCHE'

Procuratore della Repubblica di Pescara;

INTERVENTORE

Oggetto: querela di falso.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 12.9.2023, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.

Con atto di citazione ritualmente notificato (...),(...) e (...), hanno proposto opposizione, quali eredi di (...), al d.i. n. (...), emesso da questo Tribunale in favore dell'Arch. (...) per l'importo di € 53.281,54 oltre interessi e spese, quale corrispettivo rimasto impagato dal *de cuius* per prestazioni rese dal professionista nei confronti dello stesso.

In particolare, ed ai fini che qui interessano, il provvedimento monitorio opposto è stato emesso sulla scorta della scrittura privata 22.10.2016, nella quale il Piersante riconosceva, tra l'altro, che l'Arch. (...) aveva un credito nei suoi confronti *“per aver ricevuto l'incarico dallo stesso per effettuare la due diligence tecnica e amministrativa del capannone industriale sito in Spoltore, via (...), venduto alla (...) (vendita auto), seguendo sia la parte tecnica delle concessioni con le eventuali varianti, sia le contrattazioni per la vendita, sia l'alienazione definitiva fino all'atto notarile”*.

Ciò posto, gli opposenti hanno eccepito, preliminarmente, la litispendenza tra il presente giudizio ed altro giudizio, già pendente tra le stesse parti innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila (rubricato al n. 1157/2020 RG ed avente pure ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito per cui è causa), con conseguente incompetenza di questo Tribunale nonché, sempre preliminarmente, la nullità della domanda proposta per indeterminatezza della *causa petendi* ovvero, da ultimo e sempre in via preliminare, la prescrizione del credito fatto valere.

Nel merito, hanno rilevato l'insussistenza del credito in questione, deducendo il mancato conferimento del relativo incarico ed il mancato svolgimento di attività professionali da parte del (...); in subordine, hanno eccepito l'insussistenza del credito in parola per mancato adempimento, da parte dell'opposto, dell'obbligo di rendiconto, gravante a suo carico, quale mandatario, nei confronti degli eredi del mandante nonché, da ultimo, l'insussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di solidarietà passiva tra gli eredi, rilevando che, al più, gli stessi avrebbero potuto rispondere del credito in questione non per l'intero, ma per la sola quota ereditaria spettante a ciascuno.

Tanto premesso, la (...) e i (...) hanno chiesto di: *“in via preliminare: revocare e comunque dichiarare nullo il decreto opposto, siccome richiesto ed emesso in patente violazione dei presupposti di legge; In via altrettanto pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione di*

Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024

litispendenza, di cui al motivo sub 3) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pescara e, quindi, revocare il decreto, in quanto competente era esclusivamente il Tribunale di Chieti dinanzi al quale è stata previamente proposta la domanda di accertamento del credito di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto e condannare parte avversa al pagamento delle spese di lite; - Ancora in via pregiudiziale, in accoglimento del motivo sub 2) dichiarare la nullità del ricorso e l'assoluta genericità e incomprendibilità, con ogni conseguente statuizione; Nel merito e in via preliminare, seppur condizionata al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Giudice del decreto ingiuntivo, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto avverso ai sensi dell'art. 2956 n. 2 cc, accertando la conseguente inesistenza e comunque l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria. - Nel merito, nel caso di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni pregiudiziali e preliminari, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiarare infondata la pretesa creditoria azionata e, in particolare, l'insussistenza del credito adombrato dal (...) e accertare che nulla devono gli odierni oppositori, in ragione del fatto che non vi è stato alcun incarico del dante causa degli esponenti in favore del (...) né vi è stata alcuna attività professionale o di altra natura del (...) nei confronti degli eredi (...); - In via subordinata, in accoglimento dell'eccezione d'inadempimento dichiarare inesistente il credito azionato in via monitoria per difetto di rendiconto a carico del (...) e in favore degli oppositori; In via di strettissimo subordine, sempre previa revoca del provvedimento monitorio, dichiarare infondata la domanda avversa, per violazione dell'art. 754 cc.- Vinte le spese di lite”.

Si è costituito il (...), il quale ha contestato le avverse deduzioni, rilevando, quanto all'eccezione di litispendenza, l'infondatezza della stessa, per avere parte attrice rinunciato, nel giudizio di gravame cennato, alla domanda di accertamento del credito per cui è causa; quanto alle eccezioni preliminari di nullità e di prescrizione del credito, ne ha contestato la fondatezza, invocando la scrittura privata cennata e deducendo che, concretandosi la stessa in un riconoscimento di debito, da un lato, non vi sarebbe stato, a suo carico, alcun onere di deduzione specifica e, dall'altro lato, vi sarebbe stata rinuncia, da parte dello stesso debitore, alla prescrizione, così come invocata dalla controparte.

Repert. n. 177/2024 del 25/01/2024 Ordinanza rimessione
istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024

Nel merito, il professionista ha rimarcato la sussistenza del credito in parola, rilevando l'effettivo svolgimento delle attività in contestazione ed invocando, ai fini della determinazione del quantum, il parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Architetti di Chieti in relazione alla parcella professionale emessa; lo stesso ha, inoltre, contestato la fondatezza dell'eccezione di mancato adempimento dell'obbligo di rendiconto e di insussistenza della responsabilità solidale degli eredi. Tanto premesso, parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta con conseguente conferma del d.i. opposto.

Nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. gli opposenti hanno proposto, in via incidentale, querela di falso avverso la sottoscrizione, apparentemente riconducibile al *de cuius* (...), apposta in calce alla scrittura privata cennata 22.10.2016.

È stato, dunque, conferito incarico grafologico al CTU, Dott.ssa (...), al fine di verificare se la sottoscrizione in questione fosse o meno riconducibile alla mano del compianto (...).

All'esito del deposito della relazione, all'udienza del 12.9.2023 le parti hanno precisato le conclusioni sulla querela di falso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Querela di falso

La domanda è infondata e, conseguentemente, va rigettata. Prima di entrare nel merito della questione, però, va preliminarmente rilevato che l'eccezione, sollevata dai querelanti, di nullità della consulenza tecnica espletata per violazione del diritto di difesa, per avere il CTU differito e, conseguentemente *“iniziato e svolto le operazioni peritali in data 11/8/2022, cioè in pieno periodo di sospensione feriale”*, non consentendo la consegna delle scritture di comparazione, va senz'altro disattesa.

Ed invero, come già evidenziato in udienza, dal tenore letterale della documentazione in atti non è evincibile, alcun differimento della data iniziale delle operazioni peritali fissata al 22.7.2022, ore 17:00, ma solo la dispensa (che ben poteva non essere condivisa dalla stessa parte attrice, che avrebbe potuto/dovuto chiedere contestualmente di essere presente) a presenziare *“fisicamente”* all'incontro, quale primo incontro e quindi inizio delle operazioni stesse.

Difatti, con pec 22.7.2022, ore 13:17, il CTU comunicava ai difensori delle parti di voler considerare l'incontro del giorno *“unicamente quale primo incontro necessario al fine di*

Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024

procedere alla nomina definitiva dei consulenti di parte”, stante la non necessità di effettuare un saggio grafico e di voler poi fissare un incontro successivo, “*da considerarsi prosiegua delle operazioni peritali*” al fine di visionare, tra l’altro, gli originali comparativi depositati presso il Notaio.

Lo stesso dicasi per il messaggio “whatsapp”, allegato dagli stessi querelanti, inviato al difensore degli oppositori poco dopo la PEC cennata, sempre in data 22.7.2022, nel quale il CTU ribadiva il contenuto della comunicazione pec in questione, precisando che “*i difensori ed i CTP sono dispensati dal venire, essendo necessario per questo inizio di operazioni peritali, che provvediate ad indicarmi chi sarà il CTP da parte di ciascuno*” e che “*appena avrò l’appuntamento dal notaio sarà mia cura concordare il prosiegua delle operazioni peritali*”.

Da ciò risulta evidente che le operazioni hanno avuto inizio il giorno stabilito del 22.7.2022 (ore 17.00). Quanto alla doglianza dei querelanti di non avere potuto consegnare le scritture di comparazione, si evidenzia che già in data 19 luglio 2022, gli stessi a mezzo del loro Difensore (Avv. (...)), avevano provveduto a trasmettere al CTU la perizia grafologica del CTP con allegate le copie scansionate delle scritture comparative; all’esito di tale trasmissione il CTU aveva espressamente richiesto la consegna delle “scritture accluse”.

Ebbene, il Legale, in risposta, aveva comunicato, quanto agli originali, che avrebbe dovuto “mandare” la cliente; quanto, invece, alle copie, che le stesse erano già state allegate alla perizia, salvo altre che avrebbe fatto avere al più presto.

In poche parole, già prima dell’inizio delle operazioni peritali, parte attrice/querelanti non solo aveva contezza che la documentazione, così come consegnata, non era stata ritenuta dal Consulente bastevole, ma aveva, altresì, assicurato che si sarebbe attivata per mettere nella disponibilità di quest’ultimo quanto richiesto. D’altro canto, va pure considerato che, invece, l’Avv. (...), Difensore del querelato, il giorno 22 luglio 2022 aveva provveduto a consegnare regolarmente le scritture comparative presso lo studio del CTU, in conformità al programma dello stesso Consulente (circostanza che conferma la data di inizio delle operazioni peritali, come già sopra rilevato). È evidente, dunque, che, anche sotto questo profilo, non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa dei querelanti. Pertanto, l’eccezione preliminare di nullità della consulenza espletata va senz’altro rigettata.

Repert. n. 177/2024 del 25/01/2024 Ordinanza rimessione
istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024

Passando, ora, al merito della questione, va rilevato che il CTU, all'esito di un analitico confronto tra la firma in verifica e quelle in comparazione (vale a dire, nello specifico: quelle estratte dall'atto notarile di compravendita del 28.12.2009- di cui al rogito del (...), n. rep. (...) e n. raccolta (...) - e quelle estratte dai depositi catastali- denuncia di cambiamento n. (...) presentata il 30.1.2003 e denuncia di cambiamento n. (...) presentata il 24.1.2003), ha evidenziato che la sottoscrizione in contestazione condivide molte personalizzazioni con quelle comparative, quanto, in particolare, a *“corrispondenze nell'ideazione grafomotoria e delle personalizzazioni letterali, livello estetico delle sagome, canalizzazione filiforme della pressione, analogo allineamento sul rigo di base, dell'orientamento assiale, della modalità coesiva tra le lettere e dei collegamenti”*.

Nello specifico, quanto alla firma in verifica, il Consulente ha, infatti, rilevato e dimostrato che: *“-Il livello grafomotorio e il livello estetico delle sagome della firma in verifica a nome di (...): rispetto ai modelli scolastici le lettere sono personalizzate da tratti esteticamente stilizzati e da forme ricercate. Il ductus procede curvilineo e scorrevole. Il livello grafomotorio è elevato con ideazione grafomotoria elegante, armoniosa ed esteticamente aggraziata; - L'energia pressoria e la canalizzazione: il quantum pressorio della mano che ha sottoscritto il nome (...) è di leggera intensità e si caratterizza per una leggera inchiostrazione sia nei tratti discendenti (*pieni) che nei tratti ascendenti (*filetti) della firma, al punto che la scrittura appare all'occhio uniformemente sottile ed i collegamenti a volte diventano gesti aerei (collegamento tra la prima e seconda “p” del gruppo “pp”); -Spontaneità grafica: l'autore della firma in verifica non cerca di modificare la propria espressione grafica di fondo, che risulta spontanea e vergata a mano libera; L'allineamento sul rigo: la firma mantiene il rigo ma si discosta leggermente dal rigo (ideale) con una lieve ascendenza, soprattutto negli engrammi di fine nome e cognome; -L'orientamento assiale: assi letterali con inclinazione prevalentemente pendente; -La modalità coesiva: predomina la coesione tra le lettere rispetto alla modalità staccata e che si osserva dopo le “P” del nome e del cognome; - La morfologia e le peculiarità delle sagome letterali: si constata la presenza di sagome letterarie di calibro grande nelle maiuscole (la P del nome e del cognome) e calibro variabilmente piccolo nelle restanti lettere. Le lettere del nome sono sufficientemente leggibili nel nome mentre nel cognome, l'ideazione dello stesso sopprime alcune sagome letterali. Il tratto scrittoria procede con movenze leggermente pendenti con tendenza*

Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024

della parte finale del nome a diminuire il calibro per poi ampliarlo con la maiuscola del cognome; -Peculiarità di alcuni engrammi e collegamenti: la lettera P: viene realizzata mediante un ovale collocato nella parte superiore, poi trafitto da un'asta elegante discendente fino alla zona inferiore e che realizza un risvolto angoloso verso la lettera successiva. Il gruppo "pp" del nome è realizzato a mo' di doppia "f" corsiva. - La lettera "i" elide il puntino superiore al corpo letterale. - La dimensione letterale del nome (...) diminuisce armonicamente verso l'ultima lettera del nome, permettendo di inglobare il nome in una forma triangolare. -La "t" del cognome stilizzata è collegata alla lettera precedente mediante un personalizzato collegamento al vertice superiore dell'engramma che poi discende realizzando il corpo della t che poi torna in dietro per concludere il taglio della "t" del cognome. - Le lettere del nome sono sufficientemente leggibili, se pur personalizzate, mentre solo alcune delle lettere del cognome sono leggibili. - I collegamenti tra le lettere del nome e del cognome sono filiformi e procedono verso destra salvo per il peculiare taglio della "t" realizzato mediante un movimento a ritroso; - Il ritmo grafico della X non è né veloce, né eccessivamente lento, infatti, nell'ambito della sottoscrizione in verifica è possibile apprezzare una scorrevolezza compatibile con l'ideazione elegante e peculiare degli engrammi". Quanto, poi, alle firme di comparazione, il CTU ha affermato che: "-Caratteristiche di fondo dell'ideazione grafica del sig. (...): rispetto ai modelli scolastici le lettere sono personalizzate da tratti esteticamente stilizzati e da forme ricercate. Il ductus è curvilineo e scorrevole. Il livello grafomotorio è elevato con ideazione grafica elegante ed esteticamente personalizzata. - L'energia pressoria e la canalizzazione: Il quantum pressorio della mano che ha sottoscritto il nome (...) è filiforme, ovvero, di leggera intensità, caratterizzato per una leggera inchiostrazione sia nei tratti discendenti che nei tratti ascendenti della firma, al punto che la scrittura appare all'occhio uniformemente sottile ed i collegamenti a volte diventano gesti aerei (collegamento tra la prima e seconda "p" del gruppo "pp").- L'allineamento sul rigo: la firma mantiene il rigo ma si discosta leggermente dal rigo (ideale) con una lieve ascendenza, soprattutto negli engrammi di fine nome e cognome.- L'orientamento assiale: assi letterali con inclinazione prevalentemente pendente. Le "P" iniziali sono meno pendenti del resto delle restanti lettere.- La modalità coesiva: predomina la coesione tra le lettere rispetto alla modalità staccata, che si osserva sempre dopo le "P" del nome e del cognome.- La morfologia e le peculiarità delle sagome letterali: Si constata la presenza di

Repert. n. 177/2024 del 25/01/2024 Ordinanza rimessione

istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024

sagome letterarie di calibro grande nelle maiuscole (la P del nome e del cognome) e calibro variabilmente piccolo nelle restanti lettere. Le lettere del nome sono più leggibili nel nome che nel cognome dove l'ideazione dello stesso sopprime alcune sagome letterali. Il tratto scrittorio procede con movenze leggermente pendenti con tendenza della parte finale del nome a diminuire il calibro per poi ampliarlo con la maiuscola del cognome.- Peculiarità di alcuni engrammi e collegamenti- la lettera P: viene realizzata mediante un ovale collocato nella parte superiore, poi trafitto da un'asta elegante discendente fino alla zona inferiore e che realizza un risvolto angoloso verso la lettera successiva. Il gruppo "pp" del nome è realizzato a mo' di doppia "f" corsiva. - Nella lettera "i" a volte si elide il puntino superiore al corpo letterale a volte no a volte il corpo della "i" si unisce col puntino della "i"- la dimensione letterale del nome (...) diminuisce armonicamente verso l'ultima lettera del nome, permettendo di inglobare il nome in una forma triangolare.- L'orientamento assiale delle "P" maiuscole è leggermente pendente, mentre l'orientamento assiale della lettera successiva aumenta la pendenza rispetto alla "p" precedente. La "t" del cognome è collegato alla lettera precedente mediante un personalizzato collegamento al vertice superiore dell'asta della "t" che poi discende realizzando il corpo della lettera, tornado poi a ritroso per concludere il taglio della "t" del cognome. Le lettere del nome più leggibili di quelle del cognome che generalmente elide alcune lettere. I collegamenti tra le lettere del nome e del cognome sono filiformi e procedono verso destra salvo per il peculiare taglio della "t" realizzato mediante un movimento a ritroso. - Il ritmo grafico delle comparative - È variabilmente veloce ma mai lento, infatti, nell'ambito dell'universo delle sottoscrizioni comparative è possibile apprezzare una scorrevolezza compatibile con l'ideazione elegante e peculiare degli engrammi".

Ciò posto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consulente ha così concluso: *"lo scrivente c.t.u. ritiene che le risultanze emerse, numerose e pregnanti sul piano identificatorio permettono di concludere che la firma in verifica a nome del sig. "(...)" apposta in calce scrittura privata del 22/10/2016 sia riconducibile alla mano del de cuius sig. (...), con elevata certezza tecnica. Infatti, le variazioni grafiche tra la X e le comparative e tra le comparative stesse, rientrano nel range della spontaneità grafica del suo autore che non tenta minimamente di modificare la propria spontanea gestualità grafica individualizzante: la personale*

impostazione spaziale, l'ordine, la pressione e il ductus del tratto, l'orientamento assiale della firma, la variabilità intrinseca del calibro, ecc.".

Ebbene, ritiene il Collegio che le conclusioni in parola possono essere senz'altro condivise, poiché sorrette da argomentazioni puntuali e persuasive sotto il profilo metodologico, supportate da ricostruzioni analitiche nell'accertamento compiuto e rassegnate dopo un'accurata verifica della firma in contestazione e di quelle in comparazione.

Quanto alle osservazioni sollevate dal CTP degli opposenti, il Collegio ritiene esaustive e plausibili le risposte fornite, al riguardo, dal CTU. Ed invero, come riscontrato da quest'ultimo, le copie delle scritture comparative allegate alla consulenza di parte attrice sono risultate essere di scarsissima qualità, con la conseguenza che è del tutto verosimile che le stesse abbiano ingenerato valutazioni tecniche erranee e fuorvianti quanto a grafia e pressione grafica, e ciò tanto con riferimento alla sottoscrizione in contestazione quanto a quelle comparative. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di accertamento della falsità della firma apparentemente riconducibile al *de cuius* (...), apposta in calce alla scrittura 22.10.2016, va senz'altro rigettata e, per l'effetto, la sottoscrizione in questione va dichiarata autentica. Seguono le statuizioni accessorie di cui all'art. 226 c.p.c., come da dispositivo.

Spese di lite

Le spese del procedimento incidentale di querela di falso seguono la soccombenza e sono liquidate come da d.m. (...) (scaglione da 52.001 a 260.000 euro, fasi di studio, introduttiva, istruttoria, e decisionale, secondo i minimi tariffari per essere il valore del giudizio prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento) in € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap; quanto alle spese della CTU grafologica, le stesse sono poste definitivamente a carico di parte attrice/querelante.

Sul giudizio di merito.

Il Collegio, vista la necessità di proseguire il giudizio principale, fissa dinanzi al g.i. l'udienza del 21.2.2024, ore 10.00. Invero, sia che si intenda il rapporto tra il processo di falso e la causa di merito in termini di pregiudizialità-dipendenza (cfr. Cass. ord. 12035/2017), sia che si escluda che ricorra nel caso una ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico (ma solo in relazione

Repert. n. 177/2024 del 25/01/2024 Ordinanza rimessione

istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024

all'utilizzo di uno strumento probatorio: cfr. Cass. ord. 15601/2015), una volta intervenuta la decisione del Collegio sul falso il giudizio di merito prosegue dinanzi al g.i. senza che il processo debba essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla querela (cfr. ordinanze Cass. cit.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta la querela di falso;
2. ordina la restituzione agli atti del fascicolo in oggetto della scrittura 22.10.2016 e dispone che a cura della Cancelleria sia fatta menzione della presente sentenza sulla predetta scrittura;
3. pone le spese della CTU definitivamente a carico degli opposenti; condanna gli opposenti al pagamento delle spese del procedimento incidentale di querela di falso nella misura di € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap;
4. fissa dinanzi al g.i. l'udienza del 21.2.2024, ore 10.00, per il proseguimento del giudizio.

Pescara, 23.1.2024

Il giudice est.

Il presidente

